

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1931
Data del provvedimento	18-09-2026
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori per realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto - CUP E37H17000370005 – CIG 9359157CAC – Procedura aperta ex art.60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge 120/2020 e s.m.i. Autorizzazione integrazione subappalto di cui alla Determina Dirigenziale n. 2602 del 03/12/2025e successiva Determina Dirigenziale n 2692 del 15/12/2025: GIULIO TANINI Spa / TOSCANA LINOLEUM Sas di Panattoni Cristian & Suma Ajet e presa d'atto integrativo n. 2 del 12/01/2026 al Contratto di subappalto n 8400013034 del 13/10/2025

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	ALLEGRIANTI SARA
Responsabile del procedimento	PIERALLI DAVID

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la Delibera n. 1348 del 26.09.2019 con la quale viene ridefinito il sistema di deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata la Delibera n. 1447 del 18.12.2024 con la quale:

- è stato conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 1 gennaio 2025 per una durata di tre anni;
- è stata confermata la direzione, o la direzione ad interim, per tutte le strutture semplici e complesse interessate da un semplice cambiamento di allocazione, afferenza o denominazione;

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:

- la delibera n. 29 del 14/01/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Gestione investimenti Prato all’ing. Sara Allegranti, a decorrere dal 15 gennaio 2025 e per la durata di 5 anni;
- la Delibera n.838 del 16/07/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Manutenzione e gestione investimenti Prato nel Dipartimento Area Tecnica all’ing. Sara Allegranti con decorrenza 01.08.2025 e per una durata di tre anni;

Richiamati:

- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- il *Capitolato Generale di Appalto LL.PP.* - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- il D.Lgs.36 del 31-3-2023 nuovo *“Codice dei contratti pubblici” in particolare l’art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali)*;

Ricordato

- che con determinazione dirigenziale n. 2708 del 02/12/2022, immediatamente eseguibile, sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, i *“Lavori per realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto”* - CUP E37H17000370005 – CIG 9359157CAC a favore dell’Impresa NBI S.p.A C. Fiscale e P. IVA 11560631001 con sede legale in Roma, Via G. Vincenzo Bona, 65, per un importo complessivo di € **18.886.732,64**, oltre IVA (10%);
- che con determinazione dirigenziale n. 336 del 08/02/2023 è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione disposta con la suddetta determinazione n. 2708 del 02/12/2022;
- che in data 21.04.2023 è stato sottoscritto il contratto con l’aggiudicatario, NBI S.p.A. avanti indicato e che in data 1.6.2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, come risulta dalla documentazione in atti;
- che con Determina Dirigenziale n. 2455 del 19/11/2024, immediatamente eseguibile, è stata approvata la proposta di variante migliorativa ai sensi dell’art. 8, comma 8, del D.M. 49/2018 con una diminuzione dell’importo contrattuale pari ad € 213.544,30=+IVA, corrispondente ad un decremento percentuale dei lavori pari al 1,13%, contenuto nel *“quinto d’obbligo”* previsto dal comma 12 dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rideterminando così l’importo contrattuale in € 18.673.188,34= oltre IVA 10% (di cui € 18.197.190,46= per lavori ed € 475.997,88= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- che con Determina n. 532 del 10/03/2025, immediatamente eseguibile, è stata approvata la determinazione dei maggiori oneri per revisione prezzi pari a € 327.256,61= derivanti dall’applicazione dell’art. 26 del D.L.

n. 50/2022 (Decreto Aiuti) e ss.mm., in deroga alle specifiche clausole contrattuali di revisione prezzi, relativamente alle lavorazioni contabilizzate nei SS.AA.LL. emessi ed approvato il Quadro Economico rimodulato dell'intervento;

- che con Determina Dirigenziale n. 2181 del 13/10/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica contrattuale dei lavori di cui trattasi disposta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per un importo di € 439.802,05= (di cui € 426.992,28= per lavori ed € 12.809,77= per gli oneri della sicurezza), rideterminando così l'importo contrattuale in € 19.112.990,39= oltre IVA 10% (di cui € 18.624.182,74= per lavori, € 488.807,65= per oneri della sicurezza);
- che con Delibera del D.G. n. 385 del 17/04/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per un importo di € 705.077,39=+IVA 10% (di cui € 24.490,56= per oneri della sicurezza), rideterminando così l'importo contrattuale in complessivi € 19.818.067,78= (di cui € 19.304.769,57= per lavori, ed € 513.298,21=per oneri della sicurezza);
- che con Delibera D.G. n. 875 del 16/07/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per un importo di € 761.010,77=+IVA 10%, rideterminando così l'importo contrattuale in complessivi € € 20.579.078,55= (di cui € 20.065.780,34= per lavori, ed € 513.298,21=per oneri della sicurezza);

Ricordato inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto è l'ing. David Pieralli, Dirigente in servizio presso la SOS Attuazione investimenti ospedale e territorio Prato in sostituzione dell'ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Gestione Investimenti Prato, con nota prot. n. 25583 del 16/4/2024 e nota prot. n. 43012 del 3/7/2024;

Dato atto che la normativa appalti applicabile al presente provvedimento e agli atti che da esso discendono è il D.Lgs 50 /2016 e s.m.i. e le norme ad esso connessi, ai sensi del principio *tempus regit actum* richiamato all' art 226 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs 36 del 31-03-2023, che al comma 2 recita: *A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'[articolo 229, comma 2](#), le disposizioni di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

- a) *le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;*

Accertato che l'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta, nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), presentato tramite piattaforma telematica START, che intendeva affidare in subappalto "tutte le attività di cui si compone l'intervento entro i limiti massimi ed alle condizioni previste dalla documentazione posta a base di gara e dalla normativa vigente in materia";

Visto l'art. 9 del Disciplinare di gara che stabilisce, come indicato all'art. 3 del capitolato Speciale di Appalto, che il subappalto delle lavorazioni riferite alla categoria prevalente OG1 non può superare la quota del 50% dell'importo delle lavorazioni stesse e che non viene posto alcun limite percentuale al subappalto delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS30 – SIOS, OS28 e OS3, che pertanto è ammesso integralmente, fino al 100% delle lavorazioni;

Ricordato che:

- con Determina Dirigenziale n. 2602 del 03/12/2025, è stato autorizzato l'operatore economico NBI S.p.A. di Roma ad affidare in subappalto all'A.T.I. costituito con mandato collettivo speciale con rappresentanza Repertorio n. 67061, Raccolta n. 21590, registrato a Firenze il 16/10/2025 al n. 41294 serie 1T, a rogito Notaio Dott. Rosanna Montano – e composto da GIULIO TANINI Spa - sede legale: Via Maragliano n. 155 FIRENZE - C.F. e P.IVA 01791300484 (*mandataria*)/ TOSCANA LINOLEUM Sas di Panattoni Cristian & Suma Ajete – sede legale: Via Monte Sagro n. 20 – Viareggio (LU) - C.F. e P.IVA 02291400469 (*mandante*) per l'esecuzione dei "lavori fornitura e posa di pavimentazione in pvc" - Lavori rientranti nella categoria OG1 del D.P.R. 207/2010, riferiti al Contratto n. 8400013034 del 13/10/2025, per un importo di € 112.347,00= al netto di IVA, inclusi costi della manodopera € 40.621,45= e oneri della sicurezza € 2.247,00=,

condizionatamente all'esito dei controlli sui requisiti di ordine generale, ancora in corso di istruttoria come evidenziato in premessa;

- che con il sopraccitato mandato collettivo speciale con rappresentanza Repertorio n. 67061, Raccolta n. 21590, registrato a Firenze il 16/10/2025 al n. 41294 sono state stabilite le quote di partecipazione dei membri del raggruppamento e precisamente:
 - GIULIO TANINI Spa (mandataria) quota del 65% corrispondente ad € 77.725,55=
 - TOSCANA LINOLEUM Sas di Panattoni Cristian & Suma Ajeta (mandante) quota del 35% corrispondente ad € 40.621,45=;
- il contratto di subappalto n.8400013034 del 13/10/2025 stipulato tra le parti, prevedeva il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, a favore dell'impresa Mandataria GIULIO TANINI Spa come indicato all'art. 11.2 lett. a) del medesimo contratto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2692 del 15/12/2025 è stato preso atto dell'Atto Integrativo n. 1 del 28/11/2025 al contratto di subappalto sopra richiamato, sottoscritto tra le parti, con il quale è stato previsto, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante in favore delle imprese componenti l'A.T.I., costituita da GIULIO TANINI S.p.A. (mandataria) e TOSCANA LINOLEUM S.a.s. di Panattoni Cristian & SUMA AJETA (mandante), per gli importi di rispettiva competenza, determinati sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite e nel rispetto delle quote di partecipazione al raggruppamento, pari rispettivamente al 65% e al 35%;

Dato atto che:

- con PEC acquisita al protocollo della Stazione Appaltante n. 78088, del 15/06/2026, la NBI S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione al subappalto in favore dell'A.T.I., GIULIO TANINI S.p.A. (mandataria) e TOSCANA LINOLEUM S.a.s. di Panattoni Cristian & Suma Ajeta (mandante), nell'ambito del contratto di subappalto n. 8400013034 del 13/10/2025, per ulteriori lavorazioni – riconducibili alla categoria OG1 – dettagliate negli Atti Integrativi n. 3 del 09/02/2026, n. 4 del 20/03/2026, n. 5 del 25/05/2026, per un importo complessivo stimato in € 40.460,81= (di cui € 811,37= per oneri della sicurezza ed € 15.225,34= per costi della manodopera);
- in particolare, gli atti integrativi nn. 3, 4 e 5 prevedono rispettivamente:
 - Atto integrativo n. 3 del 09/02/2026, la *“realizzazione di rivestimenti a parete - rientranti nella categoria OG1 - per l'importo di € 2.391,87=(di cui € 50,00= per oneri della sicurezza ed € 900,00=, per costi della manodopera), con corrispettivo determinato “a corpo”;*
 - Atto integrativo n. 4 del 20/03/2026 la *“realizzazione di pavimento in pvc e rivestimento a parete, fornitura e posa in opera di paraspigoli” -rientranti nella categoria OG1- per l'importo di € 23.310,42=(di cui € 466,20= per oneri della sicurezza ed € 8.771,71=, per costi della manodopera), con corrispettivo determinato “a misura”; anziché “a corpo” come stabilito nel contratto di appalto;*
 - Atto integrativo n. 5 del 25/05/2026 la *“realizzazione di pavimento in pvc e rivestimento a parete, fornitura e posa in opera di paraspigoli” -rientranti nella categoria OG1- per l'importo di € 14.758,52=(di cui € 295,17= per oneri della sicurezza ed € 5.553,63=, per costi della manodopera), con corrispettivo determinato “a misura” anziché “a corpo” come stabilito nel contratto di appalto;*
- la documentazione a corredo dell'istanza non è risultata completa e, pertanto, con nota Prot. n. 84366 del 19/06/2026, il RUP, ing. David Pieralli, ha richiesto a NBI Spa le necessarie integrazioni documentali di seguito indicate, precisando che il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto sarebbe decorso dall'invio della documentazione completa:
 - conferma che le lavorazioni oggetto degli Atti integrativi nn. 3, 4 e 5 saranno integralmente eseguite dalla mandataria GIULIO TANINI S.p.A., in conformità a quanto previsto dall'art. 1 dei medesimi Atti; in caso di conferma, trasmissione degli attestati di formazione del “Preposto” e degli addetti al “Primo Soccorso”;
 - qualora, invece, le lavorazioni siano eseguite, anche solo parzialmente, dalla mandante TOSCANA LINOLEUM S.a.s., trasmissione degli Atti integrativi debitamente aggiornati, con l'indicazione puntuale delle lavorazioni di rispettiva competenza di ciascuna impresa componente il RTI;

- corretta indicazione della titolarità effettiva della GIULIO TANINI Spa, in quanto la quota di partecipazione attribuita al soggetto indicato quale titolare effettivo risulta non coerente con le risultanze della visura camerale aggiornata al 29/05/2026;
 - le dichiarazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, tenuto conto dell'importo complessivo del subappalto pari a € 152.807,81= e della mancata iscrizione degli operatori economici costituenti il RTI nelle competenti "White List";
- con PEC acquisita al Prot. SA n. 0107867 del 15/07/2026, la N.B.I. S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa, successivamente completata in data 17/07/2026, comprendente, tra l'altro, la documentazione societaria aggiornata della GIULIO TANINI Spa (Verbale del CdA del 30/04/2026 di attribuzione di mansioni e di poteri dei membri del Consiglio, Verbale di assemblea ordinaria del 30/04/2026 per nomina nuovo CdA, Visura Camerale dalla quale risulta il nuovo assetto societario dell'impresa), le nuove dichiarazioni sostitutive rese dal Legale Rappresentante in carica, le dichiarazioni aggiornate sulla titolarità effettiva, parte delle dichiarazioni relative ai soggetti sottoposti a verifica antimafia, l'Atto integrativo n. 5 del 25.05.2026 e relativi allegati (Computo Metrico, Cronoprogramma, Elenco Prezzi), sottoscritto dal Rappresentante legale in carica, nel quale all'art. 1 viene indicata la Mandataria quale esecutore delle lavorazioni oggetto del contratto; nella medesima documentazione NBI ha Spa ha comunicato che le lavorazioni di cui Agli atti integrativi n. 3, 4 e 5 sarebbero state eseguite dalla mandante Toscana Linoleum S.a.s.
- la documentazione trasmessa non è risultata ancora esaustiva e, con nota Prot. n. 111283 del 21/07/2026, il RUP ha richiesto ulteriori integrazioni, e precisamente:
- gli atti integrativi aggiornati con l'indicazione delle lavorazioni di competenza di ciascun membro del R.T.I., le relative percentuali di esecuzione e degli importi attribuiti;
 - dichiarazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, riferite alle imprese costituenti il R.T.I.;
 - bilanci relativi agli esercizi 2021-2025 dell'impresa mandante TOSCANA LINOLEUM Sas, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010;
- precisando che il termine di rilascio dell'autorizzazione al subappalto sarebbe decorso dalla data di deposito di tutta la documentazione completa;
- con PEC Prot. SA n. 110888 del 20/07/2026 la N.B.I. S.p.A. ha inoltre trasmesso l'Atto integrativo n. 2 del 12.01.2026 al contratto di subappalto, richiamato nei suddetti atti integrativi nn.3, 4 , 5, che non risultava acquisito agli atti di questa Azienda, con il quale è stato modificato dell'art. 12.6 del contratto di subappalto, prevedendo, in alternativa alla garanzia fideiussoria, la possibilità di applicare una trattenuta del 10% su ciascun SAL fino a concorrenza dell'importo da garantire;
- con PEC prot. SA n. 0122862 del 30.07.2026, la N.B.I. S.p.A. ha trasmesso parte della documentazione integrativa riferita alla richiesta del RUP Prot. n. 11283 del 21/07/2026, e precisamente:
- dichiarazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia riferite alle imprese costituenti il R.T.I.;
 - atto integrativo n. 6 del 17/07/2026, con il quale è stata confermata, anche con riferimento agli Atti Integrativi nn. 3, 4 e 5, la ripartizione delle prestazioni prevista dall'Atto integrativo n. 1 del 28/11/2025, pari al 65% in capo alla mandataria GIULIO TANINI S.p.A. e del 35% in capo alla mandante TOSCANA LINOLEUM S.a.s.
- con nota Prot. 137217 n. del 12.08.2026, il RUP ha richiesto la documentazione ancora mancante costituita:
- dalla dichiarazione di uno dei soci accomandatari della TOSCANA LINOLEUM Sas, ai fini della verifica antimafia ;
 - dalla dichiarazione con indicazione delle lavorazioni oggetto del subappalto di competenza della GIULIO TANINI Spa;
 - bilanci relativi agli esercizi 2021-2025 dell'impresa mandante TOSCANA LINOLEUM Sas;
- con PEC prot. SA nn. 0145886 e 0145897 del 26/08/2026, la N.B.I. S.p.A. ha trasmesso parte della documentazione integrativa riferita alla richiesta del RUP Prot. n. 137217 del 12/08/2026, e precisamente la dichiarazione mancante di uno dei soci accomandatari dell'impresa mandante TOSCANA LINOLEUM Sas, quale soggetto sottoposto a verifica antimafia;
- con PEC, acquisita al Prot. SA n. 0149952 del 02/09/2026, la NBI S.p.A. ha trasmesso una dichiarazione congiunta delle imprese del RTI, precisando che la GIULIO TANINI S.p.A. svolgerà esclusivamente attività di approvvigionamento e fornitura di materiali, senza impiego di personale nella posa in opera mentre le

lavorazioni di posa saranno eseguite dalla mandante Toscana Linoleum S.a.s., cui competono altresì gli adempimenti in materia di sicurezza, formazione del personale e individuazione del preposto;

- per il completamento dell'istruttoria, con nota prot. n. 150172 del 02/09/2022, è stato richiesto l'invio di documentazione comprovante il possesso del requisito dall'art. 90, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010 della mandante Toscana Linoleum Sas;
- con PEC acquisita al Prot. SA n. 150566 del 02/09/2022, la N.B.I. S.p.A. ha fornito riscontro, precisando che il costo del personale rilevante ai fini della verifica del requisito di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, è desumibile dalla documentazione relativa agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) relativo all'impresa medesima;
- all'esito delle integrazioni, l'istanza di autorizzazione al subappalto sopra richiamate risultano, allo stato attuale, complete e corredate delle dichiarazioni rese dai componenti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) in merito al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., nonché dalla documentazione prevista dall'art. 105 co.18 del medesimo D.lgs., dagli Atti integrativi n.3, 4, 5 e 6, la cui efficacia è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;
- le imprese costituenti il R.T.I. sono risultate in possesso di adeguata qualificazione per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto:
 - l'impresa mandataria GIULIO TANINI Spa è in possesso dell'Attestazione SOA adeguata alla lavorazioni oggetto del subappalto (OG1, Classifica II);
 - l'impresa mandante TOSCANA LINOLEUM Sas di Panattoni Cristian & SUMA AJET, è in possesso dei requisiti tecnico-professionale di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;

Rilevato che il pagamento del subappaltatore per le prestazioni oggetto dei contratti integrativi nn. 3, 4 e 5, sarà effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante- come previsto dall'art. 105, comma 13, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., in favore di ciascuna impresa componente il raggruppamento, per gli importi di rispettiva competenza, sulla base delle lavorazioni eseguite da ciascuna, nel rispetto delle relative quote di partecipazione al RTI (GIULIO TANINI Spa (mandataria), quota partecipazione 65% / TOSCANA LINOLEUM Sas di Panattoni Cristian & SUMA AJET (mandante) partecipazione 35%), in osservanza a quanto già stabilito dall'Atto integrativo n. 1 del 28/11/2025 al contratto di subappalto e confermato nell'atto integrativo n. 6 del 17/07/2022;

Considerato che:

- che la categoria prevalente OG1 - *Edifici civili e industriali* - è subappaltabile al 50% dell'importo delle lavorazioni stesse;
- che, conseguentemente, tenuto conto dei subappalti affidati e autorizzati per lavorazioni afferenti a detta categoria, il subappalto in oggetto rientra nei limiti sopra indicati;

Verificati positivamente gli atti allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta, nel rispetto della normativa vigente;

Rilevato che:

- le imprese costituenti l'A.T.I. non sono iscritte nella White List delle rispettive Prefetture in cui hanno sede legale e pertanto, per entrambi i membri, occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia, prescritta dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m., in quanto l'importo dei lavori che l'A.T.I. eseguirà nell'ambito del subappalto oggetto di autorizzazione è superiore a € 150.000,00=

Dato atto, altresì, che:

- per entrambi i membri del costituito RTI, si sono concluse, con esito positivo, le seguenti verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016: regolarità contributiva (DURC), verifica assenza annotazioni c/o Casellario ANAC, assenza annotazioni procedure concorsuali (Certificato Camera di Commercio), regolarità dei Certificati del Casellario Giudiziale, regolarità fiscale rispetto a violazioni non definitivamente accertate e rispetto ai debiti definitivamente accertati, assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato ex Dlgs. n. 231/2001,;
- rispetto dell'obbligo all'osservanza della normativa sul collocamento obbligatorio delle categorie protette (L.68/99) da parte dell'impresa mandataria GIULIO TANINI S.p.A.

- l'impresa mandante TOSCANA LINOLEUM S.a.s. di Panattoni Cristian & SUMA AJET non è obbligata all'osservanza della normativa sul collocamento obbligatorio delle categorie protette (L.68/99);
- la mandataria GIULIO TANINI S.p.A. risulta in possesso dell'Attestazione SOA n. 64466/17/00 del 01/07/2026, rilasciata da La Soatech, per le categorie OG1 Cl. II, OS6 Cl. II, OS7 Cl. II, nonché della patente a crediti PAC-HX-162-SA rilasciata il 01/10/2024, risultando pertanto adeguatamente qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto;
- la mandante TOSCANA LINOLEUM S.a.s. di Panattoni Cristian & SUMA AJET risulta in possesso dei requisiti tecnico-professionale di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 nonché della patente a crediti PAC-QX-339-RL rilasciata il 22/10/2024, risultando anch'essa adeguatamente qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto;
- il RUP ha positivamente verificato la idonea qualificazione delle imprese costituenti l'A.T.I. ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016 per le lavorazioni da svolgere e l'idoneità tecnico professionale ai sensi del D.lgs. n. 81/2010 oltre la presenza dei documenti richiesti dalla L.R.T. n. 38/2007 art. 16;

Precisato che:

- che l'autorizzazione al subappalto nei confronti del dell'A.T.I., GIULIO TANINI S.p.A./ TOSCANA LINOLEUM S.a.s. di Panattoni Cristian & Suma Ajeta, è rilasciata in assenza dell'informazione antimafia, sotto condizione di decadenza dell'autorizzazione stessa qualora, dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), emergano, a carico dei soggetti del subappaltatore, elementi in ordine alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 del D.lgs. 159/2011;

Ritenuto altresì di autorizzare l'integrazione del subappalto riferita all'istanza acquisita con PEC al Prot. SA n 78088, del 15/06/2026 ed alle successive integrazioni trasmesse, sulla base della documentazione acquisita agli atti d'Ufficio e all'istruttoria condotta e avanti descritta;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

Ritenuto:

- di procedere con urgenza all'approvazione del presente atto, stante la necessità avviare con urgenza le opere oggetto del subappalto;
- di precisare che l'autorizzazione al subappalto non costituisce "nulla osta" all'ingresso in cantiere, che resta subordinato all'esito positivo delle verifiche della documentazione in materia di sicurezza da parte del CSE;

Dato atto che la sottoscritta ing. Sara Allegranti, Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Prato, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, ing. David Pieralli, Dirigente tecnico in servizio presso la SOS Attuazione investimenti ospedale e territorio Prato;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto dell'Atto integrativo n. 2 del 12/01/2026 con il quale è stato modificato dell'art. 12.6 del contratto di subappalto, prevedendo, in alternativa alla garanzia fideiussoria, la possibilità di applicare una trattenuta del 10% su ciascun SAL fino a concorrenza dell'importo da garantire
- 2) di autorizzare l'operatore economico NBI S.p.A. di Roma ad affidare in subappalto all'A.T.I. GIULIO TANINI (mandataria)/ TOSCANA LINOLEUM Sas di Panattoni Cristian & SUMA AJET (mandante) l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni nell'ambito del contratto di subappalto n. 8400013034 del 13/10/2025 – rientranti nella categoria OG1 del D.P.R. n. 207/2010 – ed indicate nei seguenti agli atti integrativi, per un importo complessivo stimato in € 40.460,81= (di cui € 811,37= per oneri della sicurezza ed € 15.225,34= per costi della manodopera), che prevedono rispettivamente:
 - Atto integrativo n. 3 del 09/02/2026, la "realizzazione di rivestimenti a parete - rientranti nella categoria OG1 - per l'importo di € 2.391.87=(di cui € 50,00= per oneri della sicurezza ed € 900,00=, per costi della manodopera), con corrispettivo determinato "a corpo";

- Atto integrativo n. 4 del 20/03/2026 la “realizzazione di pavimento in pvc e rivestimento a parete, fornitura e posa in opera di paraspigoli” -rientranti nella categoria OG1- per l’importo di € 23.310,42=(di cui € 466,20= per oneri della sicurezza ed € 8.771,71=, per costi della manodopera), con corrispettivo determinato “a misura”; anziché “a corpo” come stabilito nel contratto di appalto;
 - Atto integrativo n. 5 del 25/05/2026 la “realizzazione di pavimento in pvc e rivestimento a parete, fornitura e posa in opera di paraspigoli” -rientranti nella categoria OG1- per l’importo di € 14.758,52=(di cui € 295,17= per oneri della sicurezza ed € 5.553,63=, per costi della manodopera), con corrispettivo determinato “a misura” anziché “a corpo” come stabilito nel contratto di appalto);
- 3) di dare atto che:
- per effetto dei suddetti Atti Integrativi, l’importo complessivo delle lavorazioni affidate in subappalto al R.T.I. GIULIO TANINI Spa (*mandataria*)/ TOSCANA LINOLEUM Sas di Panattoni Cristian & SUMA AJET (*mandante*) risulta rideterminato in € 152.807,81= al netto dell’IVA, comprensivo di costi della manodopera per € 55.846,79= e di oneri per la sicurezza per € 3.058,37=;
 - il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 dovrà essere effettuato in favore di ciascuna impresa componente il raggruppamento, per gli importi di rispettiva competenza, sulla base delle lavorazioni eseguite da ciascuna, nel rispetto delle relative quote di partecipazione al RTI (GIULIO TANINI Spa (*mandataria*), quota partecipazione 65% / TOSCANA LINOLEUM Sas di Panattoni Cristian & SUMA AJET (*mandante*) partecipazione 35%;
- 4) di dare atto altresì che l’autorizzazione al subappalto nei confronti del R.T.I. è rilasciata in assenza dell’informazione antimafia, sotto condizione di decadenza dell’autorizzazione stessa, nel caso in cui sia riscontrata, a carico dei soggetti del subappaltatore, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 del D.lgs. 159/2011;
- 5) di precisare che la presente autorizzazione al subappalto non costituisce “nulla osta” all’ingresso in cantiere, che resta subordinato all’esito positivo delle verifiche della documentazione in materia di sicurezza da parte del CSE;
- 6) di stabilire che, qualora i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva l'atto autorizzativo verrà revocato e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all’impresa subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;
- 7) che l’adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell’amministrazione;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di avviare con urgenza le opere oggetto del subappalto;
- 9) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
- 10) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 11) di pubblicare all’albo on-line ai sensi dell’art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

II DIRETTORE .
S.O.C. Gestione investimenti Prato
Ing. Sara Allegranti